



COMUNE DI BOLOGNA

## **II MSNA**

**da acronimo a titolare di diritti**

**UNIMORE 12/5/2020**

relatore

**Avv. Dario Vinci**

**Responsabile Ufficio Tutela Metropolitan**

Comune di Bologna

# *Il Divieto di espulsione e definizione di MSNA*

**Ai sensi dell'art. 19 del TUI (D.gls 286/98) non possono essere espulsi:**

Stranieri minori di anni 18, in particolare se soli sul territorio italiano (cd MSNA)

***Ai sensi dell'art. 2 L. 47/2017 “per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che e' altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.***

# *Il Divieto di espulsione e definizione di MSNA*

Per il Dlgs 220/2017 la competenza a nominare un Tutore ai MSNA spetta non più al Giudice Tutelare (AG presso il Tribunale Ordinario) bensì al Tribunale per i Minorenni

Nel frattempo la Corte di Cassazione, con ordinanza 5 marzo-3 aprile 2019 n. 9199 ha avuto modo di chiarire che per MSNA devono interdarsi anche i minorenni che hanno parenti in Italia diversi dai genitori o del tutore (i soli quindi che potrebbe esercitare poteri di rappresentanza legale)

Il tema della tutela dei MSNA è affiancato dal nascente interesse per la figura dei cd Tutori volontari (disciplinati dalla citata L. 47/17 e già introdotti in via sperimentale anche prima, es Emilia Romagna)

# *Il Diritto dei MSNA al regolare soggiorno in Italia*

## **1) a seguito di richiesta di diritto a protezione internazionale (rifugio o protezione sussidiaria)**

Procedura ed esito:

a) riconosce lo *status* di rifugiato ( permesso di soggiorno di 5 anni rinnovabile)

o la protezione sussidiaria (permesso di soggiorno di 5 anni rinnovabile)

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti – viene ridimensionata la possibilità di rilascio di pds per motivi umanitari (a seguito del l. 132/2018-conversione decreto sicurezza DL 113/18 cd Salvini) o comunque si riceve un permesso per minore età

## **2) fuori da una formale richiesta di asilo:**

a) permesso per minore età o per tutela o affidamento

**In entrambi i casi il permesso potrà essere rinnovato alla maggiore età (previa sussistenza dei requisiti)**

# *Il Diritto di soggiorno dei MSNA*

Dal combinato disposto delle norme in materia di protezioni internazionale (rifugio o protezione sussidiaria)

D.Lgs 140/2005

D.lgs 251/07

D.lgs 25/08 (mod. D.lgs 159/08)

**con la L. 47/17 (cd Legge Zampa)**


**Il MSNA è comunque inserito nel percorso di accoglienza dei minorenni richiedenti asilo, anche se non dovesse formalizzare tale domanda .**

Tale sistema è retto da progetti Ministeriali (struttura di missione) e Comunale (ex SPRAR-Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati-ora riservato solo ai minorenni-ora SIPROIMI).

# Disciplina dei MSNA

- Un MSNA non può essere rimpatriato senza il suo consenso
- Nel dubbio è considerato minorenne, anche se la procura minorile potrebbe disporre accertamenti specifici
- Ha diritto ad accedere al sistema di accoglienza cd Sprar Minori (ora SIPROIMI) anche se non presenta istanza di rifugio (cd protezione internazionale)
- I permessi di soggiorno che può ottenere (quale richiedente asilo), dopo quello per minore età, sono: riconoscimento status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione speciale (il DL 113/18 Salvini ha abrogato il cd permesso per motivi umanitari)

# *I Diritti consolidati ai MSNA*

- Inespellibilità
  - Collocamento in luogo sicuro del minore
  - Assistenza socio psicologica, sanitaria e orientamento legale
  - Supporto di mediatori linguistico culturali
  - Verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili ad una eventuale presa in carico del minore
  - Apertura della tutela pubblica (Ente sociale del comune di accoglienza) presso il Giudice Tutelare
  - Regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio (residenza, ISEE, ecc)
  - Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- 

## ***I Diritti consolidati ai MSNA***

- Insegnamento di base della lingua italiana
- Inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio lavorativa del minore
- Definizione di un progetto socioeducativo individualizzato

### **Temi che restavano aperti: su cui è intervenuta la L. 47/2017(e il D.lgs 220/17):**

- La tutela privata/volontaria (con trasferimento competenze al TM e il nuovo ruolo dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza)
- Equiparazione trattamentale tra MSNA che presentano o meno l'istanza di protezione internazionale
- L'accertamento dell'età e rimpatrio assistito
- Misure di accoglienza diverse dalla comunità (es affidamento familiare)
- Una maggiore attenzione al racconto migratorio e al progetto educativo

## *Dati statistici-al 2017*

- Rispetto alla provenienza, la quasi totalità dei richiedenti protezione internazionali MSNA in Italia (dato 2017) proveniva da paesi africani
- Nello specifico Gambia (circa duemila MSNA, il 21%), Nigeria (12%), Guinea (10%), seguiti da Senegal, Mali e Costa d'Avorio. Unica eccezione extra africana è il Bangladesh, da cui provengono più di mille minori stranieri non accompagnati, l'11% del totale. I maschi rappresentano la quasi totalità dei MSNA richiedenti asilo in Italia, il 93%
- Parte di chi arriva si rende subito irreperibile e diventa oggetto di sfruttamento (maschile e femminile)
- Le forme di accoglienza comunitaria in qualche caso si trasformano anche in affidamento familiare
- Risultano criticità sulle forme di accoglienza e visione del fenomeno

# I numeri dei MSNA in Emilia Romagna, nel 2020

Dai dati forniti dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, i minori presenti e censiti nella nostra regione sono passati da 1.081 del dicembre 2016 a 792 del 31 dicembre 2018 e, in termini percentuali, l'Emilia-Romagna rappresentava la quarta regione per accoglienza con quasi il 7,0% rispetto al dato nazionale (10.787 al 31 dicembre 2018).

Al 29/2/2020 (medesima fonte), i MSNA presenti in Regione sono passati a 568 (un sostanziale dimezzamento in soli 3 anni), confermando l'Emilia Romagna ancora quale quarta regione per accoglienza (dopo Sicilia, Lombardia e Friuli Venezia Giulia), con il 10,6 % rispetto al dato nazionale (5.368).

- Parte di chi arriva si rende subito irreperibile e diventa oggetto di sfruttamento (maschile e femminile)
- Le forme di accoglienza comunitaria in qualche caso si trasformano anche in affidamento familiare

# I numeri dei MSNA in Emilia Romagna, nel 2020

Provengono nel 30% dei casi dall'Albania, nel 10% dall'Egitto, nel 9,3 % dal Bangladesh, nel 7,5 % dal Pakistan. Nell'88% dei casi hanno almeno 16 anni.

NB Sono diminuite drasticamente negli ultimi anni gli arrivi di cittadini dall'Africa sub-sahariana, tra cui Nigeria (per il ruolo strategico della Libia) e quelli che usavano la tratta balcanica (per il ruolo della Turchia, che accoglie ad oggi circa 4 milioni di rifugiati, di cui la gran parte dalla Siria).

Il dato della nostra Regione è ancora più significativo se consideriamo la sola accoglienza femminile, dove è seconda (con il 14,6 %) dopo la Sicilia (con il 23,8 %). Le nazionalità sono principalmente Nigeria (21,2 %), Albania (18,1) e Costa d'Avorio (11,9), per un dato nazionale di 260 presenze. Anche in questo caso, più del 66% ha almeno 16 anni.

Fonte : <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-febbraio-2020.pdf>